



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale "G. Parini"

Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)

Tel.: 0331 601650 - C.F. 81009990128

e-mail vaic85400n@istruzione.it – vaic85400n@pec.istruzione.it

sito: www.comprensivoparini.edu.it

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale, per i 5 edifici dell'I.C. "G. Parini" di Gorla Minore con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023.

PREMESSA

Si comunica che è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs n. 36/2023 , per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale per i 5 edifici dell'I.C. "G. Parini" di Gorla Minore con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione per l'affidamento in concessione della gestione del predetto servizio.

Sommario

Articolo I.	Oggetto della concessione	5
Articolo II.	Operatori economici.....	6
Articolo III.	Obblighi del concessionario.....	7
Articolo IV.	Durata della concessione.....	8
Articolo V.	Ripetizione di servizi analoghi a quello in concessione	8
Articolo VI.	Valori presunti d'affari della concessione.....	9
Articolo VII.	Contributo annuo di concessione	9
Articolo VIII.	Avvalimento	9
Articolo IX.	Sopralluogo obbligatorio	11
Articolo X.	Garanzie a corredo delle offerte e in tema di esecuzione del contratto.....	11
Articolo XI.	Contribuzione all'autorità nazionale anticorruzione e ricorso al sistema F.V.O.E.....	13
Articolo XII.	Criteri di selezione	13
Sezione 12.01	Requisiti di idoneità professionale.....	14
Sezione 12.02	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
Sezione 12.03	Requisiti di capacità tecniche e professionali	15
Sezione 12.04	Possesso dei criteri di selezione da parte dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	15
Sezione 12.05	Possesso dei criteri di selezione da parte dei consorzi di cooperative e di imprese artigiane e dei consorzi stabili	15
Articolo XIII.	Integrazione della documentazione – Soccorso istruttorio	15
Articolo XIV.	Termini di partecipazione alla gara.....	15
Articolo XV.	Modalità di presentazione dell'offerta.....	16
Articolo XVI.	Criteri di aggiudicazione - riserve dell'Amministrazione.....	20
	Valutazione dell'offerta tecnica.....	21
	Valutazione dell'offerta economica (30/100)	22
Articolo XVII.	Commissione giudicatrice e svolgimento delle operazioni di gara	23
Sezione 17.01	Graduatoria provvisoria	23
Sezione 17.02	Verifica dell'anomalia delle offerte.....	23
Sezione 17.03	Proposta di aggiudicazione	24
Sezione 17.04	Aggiudicazione definitiva.....	24
Articolo XVIII.	Disposizioni in ordine alla stipula del contratto: adempimenti successivi all'aggiudicazione	25
Articolo XIX.	Controlli	26
Articolo XX.	Avviamento commerciale	26
Articolo XXI.	Divieto di cessione del contratto e subappalto	26
Articolo XXII.	Prezzi.....	26

Articolo XXIII.	Assicurazione	26
Articolo XXIV.	Penalità e Risoluzione del contratto	26
Articolo XXV.	Obblighi di riservatezza	28
Articolo XXVI.	Spese ed oneri accessori.....	28
Articolo XXVII.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	28
Articolo XXVIII.	Clausola finale.....	28
Articolo XXIX.	Controversie e Foro competente.....	29
Articolo XXX.	Trattamento dei dati personali.....	29
Articolo XXXI.	Allegati	30
Articolo XXXII.	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).....	30
Articolo XXXIII.	Documentazione di gara - Pubblicazione degli atti di gara - Integrazioni e modifiche	30

Articolo I. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, nei locali posti all'interno dei 5 edifici dell'I.C. "G. Parini" di Gorla Minore messi a disposizione dall'Amministrazione aggiudicatrice, mediante l'installazione di n. 5 Distributori di bevande calde, n. 5 Distributori di bevande fredde compresi snack e alimenti preconfezionati.

Il servizio si rivolge esclusivamente agli studenti dei plessi della scuola secondaria di primo grado oltre al personale docente, ad altro personale addetto alla scuola e ad eventuali avventori, occasionalmente presenti all'interno dell'Istituto Scolastico.

Si rende noto che presso la sede dell'Istituto sono iscritti e frequentanti nell' A.S. 2024/2025 circa 396 alunni e prestano servizio n. 159 unità circa di Personale Docente e A.T.A.

Per l'espletamento del servizio verranno messi a disposizione dall'Amministrazione, in via temporanea e per tutta la durata della concessione, i locali da affidare in concessione i quali verranno visionati mediante sopralluogo .

La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

I locali sono forniti in concessione per il solo uso di gestione dei distributori interno all'istituto con divieto di mutamento di destinazione.

E'vietata la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario, della struttura oggetto della presente procedura di gara o di parte di essa.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Servizio sarà affidato in Concessione, ai sensi dell'art. 176 e ss. del Codice, mediante il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa - OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108 del Codice.

L'Istituzione Scolastica procederà alla consegna dei locali all'Affidatario al fine dell'allestimento degli ambienti a cui seguirà la stesura del Verbale di presa in Consegna della struttura.

L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:

- **Servizio principale:** la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti, da effettuarsi mediante:
 - n. 10 Distributori Automatici, da installare presso le sedi dei 5 edifici dell'I.C. "G. Parini" di Gorla Minore, di cui:
 - n. 1 Distributore di bevande calde (nel plesso "Gorlino");
 - n. 1 Distributore di bevande fredde, merende, snack e alimenti preconfezionati (nel plesso "Gorlino");
 - n. 1 Distributore di bevande calde (nel plesso "a vetri");
 - n. 1 Distributore di bevande fredde, merende, snack e alimenti preconfezionati (nel plesso "a vetri");
 - n. 1 Distributore di bevande calde (nel plesso "Manzoni");
 - n. 1 Distributore di bevande fredde, merende, snack e alimenti preconfezionati (nel plesso "Manzoni");
 - n. 1 Distributore di bevande calde (nel plesso "Dante");
 - n. 1 Distributore di bevande fredde, merende, snack e alimenti preconfezionati (nel plesso "Dante");
 - n. 1 Distributore di bevande calde (nel plesso "Gabelli");

- n. 1 Distributore di bevande fredde, merende, snack e alimenti preconfezionati (nel plesso “Gabelli”);
- **Servizi Accessori:** i servizi connessi all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi dei 5 edifici dell’I.C. “G. Parini” di Gorla Minore;
 - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l’espletamento del Servizio proposto;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Articolo II. Operatori economici

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 65 del Codice. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. E’ fatto altresì divieto di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all’art.65, comma 2 lettere b) c) e d) del D. Lgs 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 53 del Codice Penale.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. dal 94 al 98 del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituzione Scolastica potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
 - relativamente alle condanne di cui all’art. 94, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all’art. 94, comma 1, del Codice è disciplinata dall’art. 96 commi 8 e 9 e per le fattispecie di cui all’art. 95 del Codice è disciplinata dall’art. 96 comma 10;
 - l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1, del Codice, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 94 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ai sensi dell’art. 96 del Codice. Se l’Amministrazione Concedente riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle

procedure per la Concessione del Servizio oggetto del presente Disciplina di Gara non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34 bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 159/2011;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 6, del Codice, l'Operatore Economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'Operatore Economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. L'esclusione non opera (self cleaning) quando l'Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Concedente ne darà segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

Articolo III. Obblighi del concessionario

E' obbligo del Concessionario:

- a) dotare, a propria cura e spese, i locali ove si svolgerà il servizio di distribuzione degli arredi, dei beni mobili, degli impianti e di tutte le attrezzature necessari all'effettuazione del servizio previsto;
- b) gestire il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo indenne l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa di terzi;
- c) acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio del servizio previsto; tali autorizzazioni dovranno essere operative per tutta la durata della concessione e non potranno in alcun caso essere trasferite;
- d) stipulare, a seguito dell'aggiudicazione e per l'intera durata della concessione, adeguate polizze assicurative:
 - 1) contro i danni al fabbricato di proprietà del Comune ed al contenuto (danni alle cose, merci, etc, contenute all'interno degli spazi concessi siano esse di proprietà del Comune che dell'istituto scolastico o di terzi);

- 2) RC nei confronti dei terzi riconducibili all'attività svolta nonché all'utilizzo e/o perimetro totale e/o parziale della parte di immobile dato in concessione;
- e) garanzia definitiva di cui all'articolo X seguente del presente disciplinare;
 - f) garantire, nell'espletamento del servizio, l'impiego di prodotti di marche conosciute a livello nazionale/regionale e reperibili facilmente nei canali di distribuzione al pubblico;
 - g) assicurare il servizio di distribuzione per l'intero arco settimanale, in orari da definire con il Dirigente Scolastico, ma sicuramente comprendenti la fascia oraria 7.30/13,30, dal lunedì al venerdì.
 - h) garantire per tutto il personale addetto al servizio il rispetto delle norme di legge e di contratto e garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i) corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice il contributo annuo per la concessione nella misura di € 3.000,00;
 - j) rispettare tutte le prescrizioni di legge con riferimento sia all'aspetto igienico-sanitario che a quello normativo-contrattuale con specifico riguardo a quanto prescritto in relazione all'attività esercitata (controlli periodici, autorizzazioni, licenza, contratti, certificati di idoneità sanitaria, normativa sul personale, ...);
 - k) restituire i locali all'Amministrazione al termine della concessione nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso;

Articolo IV. Durata della concessione

L'affidamento in concessione del servizio avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla data indicata nel contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

Alla data di scadenza naturale della Concessione, il Servizio non si rinnoverà automaticamente e si intenderà cessato senza necessità di formale disdetta da parte dell'Istituzione Scolastica.

E'consentito, ai sensi dell'art. 120 commi 10 e 11 D. Lgs 36/2023, previo accordo tra le parti, la proroga del Contratto solo per il tempo necessario all'attivazione delle procedure amministrative finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente ed in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) dalla data di scadenza del Contratto stesso in corso.

Durante il periodo di proroga, il Concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio alle medesime condizioni pattuite nel Contratto appena scaduto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevati durante il periodo contrattuale, nonché qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Articolo V. Ripetizione di servizi analoghi a quello in concessione

L'Amministrazione si riserva di procedere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale qualora sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 76, comma 6 del D.Lgs n. 36/20.

Articolo VI. Valori presunti d'affari della concessione

Il valore presunto d'affari della concessione, riferito alla durata triennale del contratto, è pari a € 39.600,00 (trentanovemilaesecento/00), pari all'importo dei corrispettivi che l'Amministrazione, in via presuntiva e senza alcuna garanzia di conseguimento, ritiene che possano derivare dalla gestione del servizio.

Tale valutazione è basata sulla stima di una utenza media giornaliera del servizio pari a 88 unità, moltiplicato per il prezzo medio di una consumazione di € 0,75, moltiplicato per un numero di giorni annui pari a 200, moltiplicato per 3 anni:

CALCOLO VALORE ANNUO STIMATO SERVIZIO	
Alunni della scuola secondaria di primo grado (2 alunno al gg x 17 classi)	34
Dipendenti	159
Percentuale di utilizzatori %	50%

Descrizione	Numero/Importo
N. consumatori giornalieri	97
N. vendite presuntive al giorno per utilizzatore	1
N. giorni lavorativi annui	200
N. vendite complessive	97
Prezzo medio del prodotto erogato (IVA esclusa) calcolato sulla base delle tariffe attualmente in vigore	0,75€
FATTURATO MEDIO ANNUO SERVIZIO	14.530,00 €
FATTURATO STIMATO MEDIO TOTALE PER IL TRIENNIO	43.650,00 €
FATTURATO STIMATO MEDIO TOTALE PER IL TRIENNIO + 6 MESI DI PROROGA	50.925,00 €

Articolo VII. Contributo annuo di concessione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un contributo annuo, in unica soluzione.

Articolo VIII. Avvalimento

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e degli orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza e nella prassi, il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui agli artt. dal 94 al 97 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 104 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. da 94 a 97, nonché il possesso

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da rendersi mediante DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III e IV), esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;

- b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'Amministrazione Concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- 3. L'Amministrazione Concedente verifica, conformemente all'art. 91 del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi degli artt. da 94 a 97 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione Concedente esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
 - 4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
 - 5. In relazione alla gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
 - 6. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della Concessione posto a base di gara.
 - 7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
 - 8. L'Amministrazione Concedente eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della Concessione, con le modalità previste dall'art. 104 del Codice e dallo Schema di Contratto.
 - 9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la dichiarazione integrativa e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione Concedente procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.
 - 10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.
 - 11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo IX. Sopralluogo

Al fine di assicurare la piena conoscenza di tutte le circostanze e gli elementi che in qualche modo possono influire sulla determinazione dell'offerta, ciascun operatore economico interessato è tenuto ad espletare, un sopralluogo per prendere accurata visione dei locali sede dei servizi oggetto della concessione.

A detto sopralluogo, che verrà effettuato dagli operatori economici a propria cura e spese, saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell'impresa, munito di documento di identità e di documento attestante la titolarità dei poteri (es.: visura CCIAA) ovvero soggetti dagli stessi incaricati muniti di idonea delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e di copia del documento di identità del delegante e del delegato.

I sopralluoghi potranno essere effettuati, a partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara previo appuntamento da concordare con la DSGA Sig.ra Rosaria Alfina La Ferla – tel. 0331.601650;

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un esemplare di dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

Articolo X. Garanzie a corredo delle offerte e in tema di esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria ai sensi del comma 1, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% dell'importo della Concessione, e precisamente di importo pari ad € 1.018,00 (milleediciotto/00) salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art.106.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerente si impegna a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, qualora l'offerente risultasse affidatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 7 del D.Lgs 36/2023.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 106 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- a) con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente sul conto corrente intestato all'Istituzione Scolastica;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice e redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Al fine di comprovare, in sede di procedura, l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a) avere quale beneficiario l'Istituzione Scolastica;
- b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto ed alla sua durata;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del Codice, redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. n. 109/1994 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
- d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- e) contenere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f) avere validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Amministrazione Concedente, per la durata di ulteriori 90 (novanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Amministrazione Concedente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Amministrazione Concedente al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Amministrazione Concedente;
- i) coprire la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (commma 6, art. 106 del Codice).

Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 101, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria;

- j) recare la sottoscrizione del garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Per fruire dei benefici di cui al comma 8, art.106 del Codice, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, fornendo copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000.

Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Concessione, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 10, del Codice.

Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106 del Codice.

Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Amministrazione Concedente nei documenti di gara. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte.

Articolo XI. Contribuzione all'autorità nazionale anticorruzione e ricorso al sistema F.V.O.E.

Non previsto in quanto valore dell'appalto inferiore ad € 150.000,00

Articolo XII. Criteri di selezione

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. I documenti richiesti agli Operatori Economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante F.V.O.E. (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022 ed all'art. 24 del codice.
3. Sono inammissibili le offerte che non rispettano i requisiti di cui all'art.70 comma 4

In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 100 del Codice:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria;

c) adeguate capacità tecniche e professionali.

Sezione 12.01 Requisiti di idoneità professionale

4. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno:

- a) essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta una dichiarazione giurata oppure secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Sezione 12.02 Requisiti di capacità economica e finanziaria

5. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno possedere:

I. un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a circa il fatturato annuo previsto di € 14.550,00 (quattordicimilacinquecentocinquanta/00) Iva esclusa;

II. un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a circa il fatturato annuo previsto di € 14.550,00 (quattordicimilacinquecentocinquanta/00)) Iva esclusa;

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II, si precisa che tali valori sono richiesti al fine di valutare e dunque garantire, la solidità economica e finanziaria dell'Operatore che sarà individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. L'Operatore deve garantire standard di qualità e capacità economico-finanziaria adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell'affidamento e alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione Concedente, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Amministrazione Concedente. Nell'ipotesi che un concorrente non abbia la capacità economica e finanziaria di cui sopra, ovvero la media del fatturato degli ultimi tre anni non raggiunga il tetto di € 14.550,00 (quattordicimilacinquecentocinquanta/00)) Iva esclusa, la partecipazione alla gara è subordinata all'impegno del rilascio, in caso di aggiudicazione, di una garanzia o polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta con massimale pari all'importo complessivo del contributo dovuto all'istituto per l'intera durata del contratto. La fideiussione deve contenere espressamente la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, con responsabilità da parte del medesimo e dell'Istituto di Credito per il mancato pagamento del contributo annuo.

Sezione 12.03 Requisiti di capacità tecniche e professionali

6. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno aver esercitato negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara un servizio analogo al Servizio di distribuzione automatica nei confronti di committenti pubblici o privati, fatta salva la possibilità per l'Operatore Economico dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.
7. In sede di procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato mediante il DGUE, allegato al presente Disciplinare di Gara. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 104 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dai predetti articoli.

La documentazione ivi indicata, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

Sezione 12.04 Possesso dei criteri di selezione da parte dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

8. I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), e g) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. XII.
9. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi criteri di selezione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Sezione 12.05 Possesso dei criteri di selezione da parte dei consorzi di cooperative e di imprese artigiane e dei consorzi stabili

10. I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. XII, nei termini di seguito indicati.
11. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente art. XII, comma 4, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
12. Con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. XII, commi 4 e 5, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 67 del Codice.

Articolo XIII. Integrazione della documentazione – Soccorso istruttorio

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 101, comma 1, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, potranno essere integrate entro un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Articolo XIV. Termini di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre il termine perentorio del 24/05/2025 alle h 12:00 tramite piattaforma MEPA.

Articolo XV. Modalità di presentazione dell'offerta

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa vigente in materia di concessioni, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione Concedente sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

2. L'Offerta dovrà essere inviata esclusivamente tramite piattaforma MEPA e la stessa è costituita da Documentazione amministrativa (Busta amministrativa), Documentazione tecnica (Busta tecnica, Documentazione economica (Busta economica);

3. La suddetta offerta dovrà pervenire, perentoriamente, entro le ore 12,00 del 09/05/2024.

4. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

5. L'offerta dovrà contenere:

i. Documentazione Amministrativa

ii. Offerta Tecnica

iii. Offerta Economica

1. possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

2. Il plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente, l'indicazione dell'oggetto della Concessione e le seguenti diciture:

i. Busta A – Documentazione Amministrativa

ii. Busta B – Offerta Tecnica

iii. Busta C – Offerta Economica

6. La “**Documentazione Amministrativa**” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

a) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, in conformità al modello comunitario, da redigersi sulla base del modello allegato al presente Disciplinare (Allegato 1) “DGUE”, esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018. Il DGUE (autodichiarazione ai sensi dell'art. 91 del Codice) è redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Nel DGUE il Concorrente attesta, inter alia, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 97 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Amministrazione Concedente e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art.104 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 del Codice ai commi 1, 2 e art 98 comma 3 lett. f) del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministra- tori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1, dell'art. 94 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 del Codice ai commi 1, 2 e art 98 comma

3 lett. f) del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nel DGUE, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato. IL DGUE del Concorrente dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità del DGUE dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

b) Dichiarazione integrativa, resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, da presentarsi sulla base del modello allegato al presente Disciplinare (Allegato 2) "Schema di dichiarazione integrativa", mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente;

c) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al presente Disciplinare: il documento, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la prestazione della cauzione o fidejussione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;

solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui all'art.106, comma 8, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

d) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione all'ANAC da parte dell'Offerente, di cui all'art. XI del presente Disciplinare, con riferimento alla procedura;

e) copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Istituzione Scolastica, avente ad oggetto l'avvenuta presa visione dei luoghi dove debbono eseguirsi le attività oggetto di affidamento;

f) Patto di Integrità (Allegato 6) obbligatoriamente sottoscritto dal rappresentante legale. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica della gara.

g) Copia dello schema di "DUVRI"(Allegato 5) debitamente sottoscritto per accettazione e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente.

h) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4).

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente dovranno essere resi da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

I documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, a pena di esclusione.

7. La "Busta B – Offerta Tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione:

Qualità del Servizio di Distribuzione Automatica :

- Piano del Servizio di Distribuzione Automatica (tempistiche di caricamento dei Prodotti all'interno dei Distributori Automatici);
- Proposta di macchinari nuovi di fabbrica con caratteristiche tecnologiche innovative (ad esempio: Fornire sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale; ulteriori sistemi di pagamento, come accettazione carte di credito, app mobile per smartphone ecc.)
- Eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
- Eventuale possesso certificazione di qualità EMAS o UNI EN ISO 14001:2015
- Eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005

- Fornitura di acqua in bottiglie di plastica riciclata o materiale compostabile o biodegradabile
- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Qualità dei servizi accessori :

- Piano di igiene e pulizia,
- Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei Distributori Automatici,

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 92 del Codice.

Nell'ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

Tutta la documentazione contenuta nella "Busta B" dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "Busta B" a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella medesima "Busta B" anche copia fotostatica conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

La Documentazione contenuta nella Busta "B" non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

8. La "**Busta C – Offerta Economica**" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- Modello A - dichiarazione, in competente bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, nella quale dovranno essere indicate:

- la percentuale di sconto unica da applicare ai valori riportati sul Listino Distributori Automatici;
- la percentuale di sconto unica da applicare al valore di prezzi unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, posti a base di gara;
- costi aziendali concernenti l'adempimento dell'Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della Concessione;
- costi dell'Operatore relativi alla manodopera;
- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) ed f) del Codice, le Offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di

correzione.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.

Articolo XVI. Criteri di aggiudicazione - riserve dell'Amministrazione

La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli aspetti economici, di quelli qualitativi del servizio, dell'esperienza acquisita nel settore della gestione di distributori automatici secondo i criteri di valutazione ed i relativi pesi/punteggi riportati nel presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice dei contratti, l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.

In caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio, come previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

- In particolare, la migliore Offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo (P_{totale})** più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (PT) e il "**Punteggio Economico**" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

- Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

Dove:

PT_i: punteggio tecnico dell'Operatore i-esimo

$\sum P_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'Operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

- Il **punteggio di merito tecnico - PT - (max 70 punti)** verrà attribuito sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- Per il Servizio di Distribuzione Automatica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNT. MAX
1. Qualità del Servizio di Distribuzione Automatica		45
1.a	Piano del Servizio di Distribuzione Automatica (tempistiche di caricamento dei Prodotti all'interno dei Distributori Automatici e modalità di distribuzione e di restituzione dei supporti magnetici - chiavetta/scheda magnetica)	5
1.b	Proposta di macchinari nuovi di fabbrica con caratteristiche tecnologiche innovative (Ad esempio: Fornire sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale; ulteriori sistemi di pagamento, come accettazione di banconote e/o carte di credito; app mobile per smartphone ecc.)	15
1.c	Eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008	5
1.d	Eventuale possesso certificazione di qualità EMAS o UNI EN ISO 14001:2015	5
1.e	Eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005	5
1.f	Fornitura di acqua in bottiglie di plastica riciclata o materiale compostabile o biodegradabile	10
2. Qualità dei Servizi Accessori		25
2.a	Piano di igiene e pulizia	10
2.b	Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei Distributori Automatici	15
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		70

Con riferimento ai sub-criteri tecnici di **natura qualitativa, che prevedono l'attribuzione di punteggi discrezionali (DIS)**, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **"ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente"**, in base a quanto proposto dal concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun Concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo;

CM_{ij} = media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo;

max(CM_{ij}) = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il *sub* criterio j-esimo.

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del *sub*-criterio con la seguente formula:

$$P_{ij} = P_{jmax} * CR_{ij}$$

Dove:

P_{ij} = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo;

P_{jmax} = punteggio massimo attribuibile per il *sub*-criterio j-esimo;

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo.

Il **calcolo delle operazioni aritmetiche**, relative all'assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 2 (due).

Il **calcolo del punteggio** sarà effettuato troncando alla seconda cifra decimale.

- Il **"Punteggio Economico"** (PE) consentirà l'assegnazione di massimo 30 (trenta) punti, così suddivisi:

- per il Servizio di Distribuzione Automatica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA		PUNT. MAX
1	Ribasso percentuale unico offerto sui prezzi a base d'asta relativi ai Prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica	25
2	Ulteriore ribasso percentuale da applicare ai prezzi offerti in relazione ai Prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica mediante chiavetta o carta magnetica	5
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		30

- Per il Servizio di Distribuzione Automatica, il **"Punteggio Economico"** sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = P_{i1} + P_{i2}$$

Dove:

PE_i: punteggio economico dell'Operatore i-esimo;

P_{i1}: punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 1;

P_{i2}: punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 2;

- Il punteggio di merito economico per i criteri 1 e 2 sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{i1,2} = P_{max1,2} * (R_i / R_{max1,2})$$

Dove:

P_{i1} = punteggio economico attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio 1;

P_{max1}= punteggio massimo attribuibile;

R_i= ribasso percentuale unico offerto dall'Operatore i-esimo rispetto al listino;

R_{max}= ribasso percentuale maggiore tra le Offerte presentate.

- Il **calcolo del punteggio** sarà effettuato, troncando alla seconda cifra decimale, il risultato della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo XVII. Commissione giudicatrice e svolgimento delle operazioni di gara

Come statuito dal codice a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'apertura delle offerte pervenute avrà inizio alle ore 15:30 del giorno 26/05/2025, in seduta pubblica.

La commissione aggiudicatrice, dopo aver verificato che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio stabilito nel bando di gare e che gli stessi siano conformi alle prescrizioni del presente disciplinare, procederà nell'ordine ad aprire i plichi, a verificare l'integrità delle tre buste in essi contenute, ad aprire la **BUSTA A** e ad accertare la presenza dei documenti prescritti e verificarne il contenuto.

Una volta completata la verifica della documentazione contenuta nella **Busta A**, si valuterà l'ammissione o meno delle Ditte alle successive fasi di gara. Successivamente si procederà all'apertura della **Busta B**, alla verifica della documentazione in essa contenuta e all'attribuzione dei punteggi. Successivamente si procederà all'apertura della **Busta C**, alla verifica della documentazione in essa contenuta e all'attribuzione dei punteggi.

Dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica scaturirà il punteggio complessivamente attribuito a ciascun concorrente. Risulterà primo nella graduatoria provvisoria chi avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, commi 2 e 3, del Codice, e, in ogni altro caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto relativo alle verifiche delle anomalie.

Sezione 17.01 Graduatoria provvisoria

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria provvisoria.

Sezione 17.02 Verifica dell'anomalia delle offerte

1. Formata la graduatoria provvisoria, il RUP darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 110, commi 2 e 3, del Codice.
2. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse, la

Commissione ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica. A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle Offerte ammesse sia pari o superiore a tre secondo quanto previsto dall'allegato II.2 Metodo A.

3. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, lett a) e b) del Codice, l'Amministrazione Concedente in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Amministrazione Concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le Offerte anormalmente basse.
5. Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, pure per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.
6. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Sezione 17.03 Proposta di aggiudicazione

8. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione giudicatrice, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l'anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 70 comma 4 lett d) del Codice e 110 ed in particolare il comma 5 lettera d), in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
9. Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.
10. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 91 del Codice, sull'Offerente cui l'Amministrazione Concedente ha deciso di aggiudicare la Concessione.
11. Prima dell'Aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 91 del Codice, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare la Concessione di presentare i documenti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 97 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 99, 100 e 101 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema F.V.O.E.

Sezione 17.04 Aggiudicazione definitiva

Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione verificherà la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'impresa provvisoriamente Aggiudicataria.

L'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata al positivo accertamento in ordine all'insussistenza, a carico dell'Aggiudicataria, degli impedimenti previsti dalla normativa vigente.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione procederà ad emanare la graduatoria definitiva e a dichiarare l'aggiudicazione definitiva della gara.

Ove venga accertata la mancanza, la carenza o la non rispondenza di quanto da quest'ultima dichiarato, e la concessione e la gara non possa essere aggiudicata a favore del Concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al Concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, sarà aggiudicato al Concorrente successivamente collocato nella graduatoria definitiva.

Articolo XVIII. Disposizioni in ordine alla stipula del contratto: adempimenti successivi all'aggiudicazione

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

La stipula del contratto è subordinata all'adempimento dei seguenti obblighi da parte del soggetto definitivamente aggiudicatario:

- presentazione della polizza assicurativa, stipulata con compagnia di rilevanza nazionale, a garanzia di eventuali danni al fabbricato di proprietà della provincia e al "contenuto" (vale a dire a cose, merci, etc. contenute all'interno degli spazi concessi, siano esse di proprietà della Provincia di Varese, dell'Istituto Scolastico o di terzi), nonché per la R.C. nei confronti di terzi per danni riconducibili all'attività svolta nonché all'utilizzo e/o perimento totale e/o parziale dell'immobile avuto in concessione;
- presentazione della una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 117, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituzione Scolastica.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 117 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Istituzione Scolastica, che aggiudica la Concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del Codice.

Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).

L'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. e), del Codice provvederà, altresì, a comunicare la data di avvenuta stipulazione del Contratto con il Concessionario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni ai medesimi soggetti di cui alla lett. c) del citato art. 90, comma 1.

La stipula del contratto di concessione è altresì subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da INPS e INAIL.

Articolo XIX. Controlli

La vigilanza sui servizi compete, per tutto il periodo di affidamento contrattuale, al Dirigente Scolastico per la funzionalità delle ispezioni e dei controlli, il Gestore è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento, anche in mancanza di preavviso, l'accesso agli spazi occupati.

L'Amministrazione scolastica effettuerà, almeno una volta all'anno, dei controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza, degli alimenti.

Pertanto, il Dirigente Scolastico potrà disporre in qualsiasi momento e senza preavviso, a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la corrispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali.

Articolo XX. Avviamento commerciale

Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, cioè aperto soltanto a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone giusto motivo, il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l'espletamento dell'attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, della concessione.

Articolo XXI. Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, da parte della ditta aggiudicataria, la cessione, anche parziale, della concessione. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione del servizio affidato in concessione, nonché di conferire procure all'incasso. E' vietato il subappalto del presente servizio.

Articolo XXII. Prezzi

I prezzi offerti per la somministrazione di bevande ed alimenti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dalle Ditte concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

La ditta aggiudicataria accetta il carattere aleatorio della presente concessione e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1, del c.c., salvo quanto previsto al comma precedente.

Articolo XXIII. Assicurazione

Si fa riferimento all'art.III lettera e) del presente Disciplinare.

Articolo XXIV. Penalità e Risoluzione del contratto

Il servizio deve svolgersi secondo le norme del presente disciplinare di gara. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, l'istituto "G. PARINI" applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti:

- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare di gara, qualità

degli alimenti distribuiti;

- irregolarità a seguito dei controlli effettuati;
- qualità e stato di conservazione delle merci;
- igiene generale delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- impiego del personale non corrispondente a quanto dichiarato nel progetto di gestione presentato in sede di gara;
- scarso decoro e correttezza dei dipendenti dell'aggiudicatario nei rapporti con l'utenza;

In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà dell'Istituto "G. PARINI" di procedere alla revoca della concessione per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

L'Istituto "G. PARINI" revocherà la concessione di diritto, nei seguenti casi:

- il mancato pagamento del contributo per la concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente disciplinare di gara.

La concessione cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se l'aggiudicatario entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il fornitore ceda la concessione;
- il fornitore subappalti.

L'Istituto G. PARINI ha altresì la facoltà di revocare la concessione, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale la concessione si intende risolta di diritto, qualora:

- il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nella concessione;
- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni della concessione;
- il fornitore non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
- il fornitore non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'Istituto G. PARINI di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della concessione nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato speciale, dopo l'applicazione delle penali;

- il fornitore sospenda l'esecuzione del servizio per motivi imputabili al fornitore stesso.

In caso di revoca della concessione per una delle cause di cui al presente articolo, l'Istituto G. Parini si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall'aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la revoca.

L'Istituto G. PARINI può revocare la concessione, in qualsiasi momento, qualora nell'Istituto intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa che si riflettano ai fini ed agli scopi del servizio oggetto di concessione.

L'Istituto G. PARINI può revocare la concessione, previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di revoca. Nelle ipotesi prescritte nel presente articolo qualora le stesse determinino la risoluzione del contratto per inadempienza, è fatto obbligo da parte della Ditta il risarcimento degli eventuali danni subiti derivanti dal ricorso ad altro soggetto fornitore del servizio.

Articolo XXV. Obblighi di riservatezza

La ditta aggiudicataria è obbligata a mantenere riservati i dati e le informazioni e conoscenze di pertinenza dell'Istituto di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

La ditta aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti all'espletamento del servizio, ed in particolare nel caso di dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D.Lgs n. 196/2003.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi anzidetti, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati all'istituto G. PARINI.

Articolo XXVI. Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto; le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto.

Articolo XXVII. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

A tal fine si impegna a comunicare all'Ente il conto dedicato anche in via esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni sullo stesso conto, fatto salvo l'obbligo di comunicare anche le successive variazioni.

Articolo XXVIII. Clausola finale

L'offerta e la documentazione presentata a corredo della stessa rimarranno in possesso dell'Amministrazione.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, unitamente ai relativi allegati che costituiscono parte

integrante della documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rimanda alla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed alle norme del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo XXIX. Controversie e Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'aggiudicazione, all'interpretazione e/o esecuzione della concessione del servizio in oggetto sarà competente esclusivamente il Foro di Varese. L'eventuale ricorso giurisdizionale dovrà essere presentato innanzi al TAR Lombardia – Milano secondo termini e modalità di cui codice dei contratti D.L. 36/2023.

Articolo XXX. Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "G. Parini" di Gorla Minore nella persona del Legale rappresentante/Dirigente scolastico Luisella Cermisoni.
 - b) il Responsabile della Protezione dei dati è la ditta Karon SRL, nella persona del dott. Federico Croso, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD. Indirizzo mail: dpo@gdprscuola.it il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - e) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - k) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Articolo XXXI. Allegati

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati:

1. Allegato 1 - DGUE
2. Allegato 2 - Schema di dichiarazione integrativa
3. Allegato 3 - Listino prezzi a base di gara;
4. Allegato 4 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Allegato 5 - DUVRI
6. Allegato 6 - Patto di Integrità
7. Modello A - Schema offerta economica (percentuale sconto sui prodotti di cui all'allegato 3)

Articolo XXXII. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art.31 del Codice dei contratti, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Luisella Cermisoni.

Articolo XXXIII. Documentazione di gara - Pubblicazione degli atti di gara - Integrazioni e modifiche

La documentazione di gara comprende il presente disciplinare di gara con i relativi allegati.

Eventuali modifiche od integrazioni apportate ufficialmente ai documenti di gara dall'Amministrazione, fino alla presentazione delle offerte, sono da considerarsi parte integrante del presente Disciplinare.

Nel pieno rispetto del principio della trasparenza dell'azione pubblica, il disciplinare di gara e la relativa documentazione a corredo dello stesso – costituenti la *lex specialis* di gara - sono pubblicati all'albo on line dell'istituto e all'indirizzo internet <https://comprensivoparini.edu.it> (sezione Amministrazione Trasparente – *Bandi di gare e Contratti*).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisella Cermisoni

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso correlate)*